

Prot. 40

Cagliari, 11.01.2016

PEC

**Alla c.a.
Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. ssa Giovanna Melis
Responsabile del Procedimento
Geom. Angelo Mario Congiu
Comune di Esterzili
Piazza Sant'Ignazio, 1
08030 Esterzili (CA)
amministrativo@pec.comune.esterzili.ca.it**

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 57, 124 e 91 c. 2 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PRIMO STRALCIO ESECUTIVO COMPRESA DL E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI: "MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VIA ROMA" CODICE CUP: H67B15000370006 CODICE CIG: 6535420F2E
Scadenza 15/01/2016**

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'avviso non risulta allegata la *"procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico"*. Non vengono, infatti, evidenziati i criteri per la stima del compenso ai sensi del D.M. 143/2013 (entrato in vigore il 21/12/2013) che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.

Nel caso di specie, infatti, non risulta chiaro il procedimento analitico attraverso cui si è giunti alla definizione dell'importo della prestazione dei servizi da porre a base di gara pari a € 80.640,00 nella categoria dei servizi ID S.04.

Si chiede, pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler pubblicare insieme all'avviso e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara con l'indicazione esatta dell'ID opere e delle singole prestazioni così come previsto dal citato D.M. 143/2013.

In tal senso, del resto, l'art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. n. 207/2010 prescrive con riguardo alla disciplina di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria che *"(...)d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare"*.

Difatti, le stazioni appaltanti *"non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare*

dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

Peraltro, "(...) al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l'appalto c.d. "integrato", è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria). (...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264, co. 1, lett. d), del Regolamento). Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente." (Determinazione A.N.AC. n. 4 del 25 febbraio 2015)

2. Al punto 15 dell'avviso - Soggetti ammessi alla gara-, si legge che *"Il professionista dovrà presentare l'elenco dei principali lavori, contenente almeno un 'intervento, simile nella categoria all'oggetto del presente avviso, eseguito negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi delle date e dei destinatari, pena l'esclusione dalla short list"*.

Al riguardo, si fa presente che trattandosi di incarico del valore stimato inferiore ai 100 mila euro i requisiti richiesti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 267 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 263 comma 2, sono *"i servizi di cui all'articolo 252 ... iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando"*.

Orbene, la *ratio* sottesa all'art. 267 c. 3 D.P.R. 207/2010 prevede che i requisiti vengano richiesti *"in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere"*.

Considerando la prestazione richiesta dal presente avviso e il relativo iter di approvazione, che, come è noto, può richiedere tempi lunghi di approvazione, si ritiene che debba essere concesso un arco temporale non inferiore ai 10 anni previsti dalla normativa al fine di ampliare la platea degli operatori economici atti a partecipare, in virtù del principio di *favor participationis* più volte richiamato dalla normativa di settore.

Alla luce di quanto sin qui esposto si invita Codesta Spett. Le Amministrazione a voler provvedere alla rettifica dell'avviso secondo le summenzionate indicazioni, attenendosi strettamente e scrupolosamente a quanto previsto dalla succitata normativa di settore, al fine di non generare limitazioni alla partecipazione degli operatori economici.

3. L'art. 267 comma 3 e 4 del D.P.R. 207/2015 prevede che *"(...) nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate (...)"*.

Con lo scopo di uniformare la modalità di presentazione dei *curricula* dei partecipanti presso tutti gli Enti, si chiede a Codesta Amministrazione di voler utilizzare gli appositi modelli predisposti dall'allegato N e dall'allegato O del D.P.R 207/2010.

La volontà dell'Ordine scrivente è, infatti, quella di sensibilizzare le Amministrazioni affinché vi sia una standardizzazione delle richieste a fronte di un modello già predisposto dalla normativa nazionale.

L'utilizzo di un modello unico consentirà, infatti, agli operatori economici di risparmiare tempo nella compilazione delle domande, andando di volta in volta ad aggiornare i dati senza stravolgere l'impianto dei *curricula*, e per contro, consentirà alle Amministrazioni un più rapido confronto dei dati in essi contenuti.

4. Per quel che concerne, invece, le modalità di presentazione della domanda, si rileva che l'art. 63, commi 3-*bis* e 3-*ter* del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2014, per le pubbliche amministrazioni, di utilizzare **“esclusivamente:**
- *i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni”;*
 - *“servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi”.*

Analogamente, l'art. 65, co. 1-*ter* D.Lgs. n. 82/2005 – inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - stabilisce che il mancato avvio del procedimento, da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio, a seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal cittadino per via telematica, con le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale (CAD): *“comporta l'insorgenza di responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al titolare dell'ufficio competente”.*

Orbene, alla luce del quadro normativo sopra delineato, si ritiene che le istanze dei partecipanti, **pervenute tramite pec debbano essere accettate**, benché nell'avviso non sia specificata esattamente tale modalità in quanto *“(…) la manifestazione d'interesse dovrà pervenire, pena l'esclusione, all'ufficio protocollo, all'indirizzo ci cui sopra (è ammessa la consegna a mano) con riportato all'esterno dello stesso l'indicazione del mittente e la seguente scritta (…)”.*

Del resto, *“l'inosservanza di una determinata prescrizione della lex specialis circa le modalità di presentazione dell'offerta implica l'esclusione del concorrente solo quando si tratti di clausole rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione appaltante o le stesse siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti e del correlato principio di segretezza delle offerte, giacché tra più interpretazioni delle norme di gara è da preferire quella che conduca alla partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine di consentire, nell'interesse pubblico, una selezione più accurata tra un ventaglio più ampio di offerte”* (in termini, tra le tante, CdS, Sez. V, 28 settembre 2009, n. 5810; id., Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4252; id., sez. V, 16 gennaio 2002, n. 226; TAR Lazio, Roma sez.III, 23 settembre 2010, n.32427 nonché TAR Umbria, 21 gennaio 2010, n. 26; AVCP, Parere n. 123 del 22 giugno 2011).

Si chiede pertanto di dare precisa specificazione nell'Avviso *de quo*.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in

collaborazione con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'art. 243-*bis* del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il delegato del Presidente
Denise Puddu

